

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
terza sezione civile

SPECIFICAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE RELATIVE
ALLA TERZA SEZIONE CIVILE

in attuazione del provvedimento del 20.4.2020 adottato ai sensi dell'art. 83,
comma 6, del D.L. n. 18/2020 dal Presidente del Tribunale

Il Presidente di Sezione

Richiamato quanto disposto:

- dal decreto legge dell'8.3.2020, n. 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*", in corso di conversione;
- dal decreto legge del 17.3.2020, n. 18, recante "*Misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", in corso di conversione, e in particolare dai commi 1, 2, 3, lett. a), 8, 11 e 22 dell'art. 83;
- dal decreto legge dell'8.4.2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali*", in corso di conversione, e in particolare l'art. 36, che ha prorogato all'11.5.2020 il termine del 15.4. 2020 indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020;
- dal DPCM dell'8.3.2020 che, ai fini di prevenzione raccomanda di "*limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari*";
- dal provvedimento del Presidente del Tribunale f.f. del 20.3.2020, prot. n. 4300, contenente le disposizioni impartite ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020;
- dalla delibera adottata il 26.3.2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020, recante "*Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*";
- dal provvedimento organizzativo DGSIA ex d.l. n. 18/2020 in data 20.3.2020 "*Collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali e i sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali*";
- dal proprio provvedimento in data 9.3.2020, con il quale sono state impartite disposizioni per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo 9 marzo - 15 aprile 2020 secondo le prescrizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e al D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Rilevato che il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 20.4.2020 ai sensi dell'art. 83, comma 6, del DL n. 18/2020:

a) ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso fra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (all. 1 del provvedimento, recante le "*Linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile - 30 giugno 2020*");

b) ha stabilito che per la trattazione delle udienze civili mediante collegamento da remoto e in forma scritta, rispettivamente ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) e h),

del d.l. n. 18/2020, siano osservate le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 aprile 2020, di cui all'allegato n. 2 allo stesso provvedimento, e che ulteriori disposizioni possano essere adottate con protocolli sezionali stipulati fra il presidente della singola sezione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione delle peculiarità delle controversie trattate;

c) con specifico riferimento al periodo 16 aprile - 11 maggio 2020, ha disposto che i presidenti di sezione, sentiti i giudici e valutate le presenze del personale di cancelleria e le disponibilità di mezzi tecnici, individuino le tipologie dei procedimenti "la cui ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti", adottando un equilibrato criterio di valutazione del parametro della gravità del pregiudizio;

d) ha confermato interamente le disposizioni sull'accesso agli uffici del Tribunale e la regolamentazione dei servizi impartite con i decreti n. 3822 del 10.3.2020, n. 3945 dell'11.3.2020, n. 4039 del 13.3.2020, n. 4240 del 19.3.2020 e n. 5055 del 15.4.2020, facendo salva la possibilità di modificarne il contenuto in ragione di nuove prescrizioni dell'autorità sanitaria.

* * *

Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione specifica delle attività di competenza della sezione, in conformità alle nuove disposizioni, limitatamente al periodo fino all'11 maggio 2020, di sospensione dei termini processuali e di rinvio d'ufficio delle udienze, fatte salve le situazioni di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), del DL n. 18/2020;

di riservare ad un successivo provvedimento, previa consultazione con i magistrati e con il Direttore amministrativo della sezione, la regolamentazione delle attività per il periodo 12 maggio - 30 giugno 2020, essendo necessario accertare preventivamente la concreta capacità operativa della cancelleria, allo stato non ancora valutabile, al fine di determinare le udienze che ciascun magistrato potrà tenere e, per ciascuna udienza, il numero di procedure trattabili nonché di determinare gli eventuali ulteriori criteri di priorità rispetto a quelli già individuati (prevalentemente con riferimento ai procedimenti a cognizione ordinaria) nelle linee guida allegate al provvedimento presidenziale e nel presente provvedimento;

che a tal fine sarà consultato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, anche per valutare l'opportunità di stipulare un protocollo sezionale, in ragione delle peculiarità delle controversie trattate.

* * *

Ritenuto necessario garantire la continuità dell'attività giudiziaria, assicurando in modo pieno ed effettivo la tutela della salute degli operatori e degli utenti, rispetto alle occasioni da contagio da COVID-19 connesse alla circolazione e all'assembramento di persone nei locali del Tribunale e, in particolare, nelle cancellerie, nelle aule di udienza e nei relativi spazi di attesa;

che, per quanto attiene alla Terza Sezione civile, i suddetti locali, per la limitatezza delle dimensioni e per la frequente insufficienza delle fonti di areazione diretta, sono attualmente assolutamente inadatti ad assicurare l'attuazione delle misure

sanitarie di prevenzione raccomandate dal Ministero della Salute, specialmente di quelle attinenti alla distanza di sicurezza, in presenza del notevole flusso di persone determinato dall'ordinaria attività giurisdizionale ed amministrativa dell'Ufficio;
che l'operatività di cancelleria nel periodo sarà notevolmente limitata dalla disposta turnazione delle presenze in ufficio, dal godimento delle ferie arretrate, dalla fruizione dei permessi ai sensi della legge n. 104/1992 e dall'impossibilità, per il personale destinato al cd. lavoro agile, di accedere da remoto ai registri della cognizione e dell'esecuzione;

che – avendo riguardo alla specificità dei procedimenti trattati dalla Sezione e alla finalità di prevenzione generale e tutela della salute, da assicurare mediante la rigorosa limitazione degli accessi dell'utenza negli uffici e dei contatti tra persone fisiche – le tipologie di procedimenti che ricadono nelle ipotesi eccezionali contemplate dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. n. 18/2020 sono esigue e devono essere individuate anche tenendo conto delle sopra descritte limitazioni della cancelleria e delle caratteristiche dei locali dell'ufficio, nonché del fatto che fino all'11 maggio sono sospese le attività di asporto e vendita di beni mobili e di quote sociali nonché, fino al 30 giugno 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili (art. 103, comma 6, del DL n. 18/2020);

che tra le situazioni di urgenza non possono contemplarsi, di norma e *ferma restando la possibilità per ciascun giudice di valutare caso per caso il grave pregiudizio che possa derivare alle parti dalla ritardata trattazione, ai fini della dichiarazione di urgenza*:

a) le decisioni su istanze di sospensione dell'esecuzione nei casi in cui al rinvio d'ufficio dell'udienza e al differimento della decisione cautelare non consegua l'esecuzione di un'attività espropriativa (come, ad esempio, nelle procedure per pignoramento presso terzi, il cui rinvio non consente di disporre l'assegnazione delle somme pignorate);

b) le opposizioni in fase cautelare in cui, con il decreto emesso *inaudita altera parte*, (i) sia stato già adottato un provvedimento di natura sospensiva o inibitoria che permanga fino alla definitiva decisione cautelare all'esito dell'udienza di comparizione delle parti (*decreto integrabile nel caso i cui indichi, quale termine finale della disposta sospensione, un giorno specifico antecedente alla data dell'udienza di rinvio*), oppure (ii) siano state espresse le ragioni per cui non è stata concessa la tutela cautelare *inaudita altera parte*;

che – in considerazione della perdurante limitata capacità operativa della cancelleria fino all'11.5.2020, prospettata dal Direttore Amministrativo della Sezione – è opportuno limitare le tipologie dei procedimenti da trattare in quanto la loro "ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti": a) ai procedimenti cautelari nei quali, in considerazione della natura del bene o credito pignorato, il differimento della decisione in merito all'istanza di sospensione dell'esecuzione possa essere di grave pregiudizio per il debitore; b) ai reclami ex art. 669-*terdecies* c.p.c. nei quali sia stato già disposto un rinvio d'ufficio a causa dell'emergenza Covid - 19; c) alle cause civili di cognizione ultratriennali e limitatamente alle udienze per l'ammissione dei mezzi di prova e per la precisazione delle conclusioni; d) alle situazioni in cui la trattazione urgente sia richiesta da una parte, purché questa allegghi e dimostri il grave pregiudizio che potrebbe derivargli dalla ritardata trattazione;

INVITA

i Giudici della Sezione:

- a sospendere i ricevimenti con avvocati e ausiliari fino all'11.5.2020;
- a dare attuazione a quanto disposto dai DD.LL. n. 18/2020 e 23/2020, rinviando d'ufficio i procedimenti con udienze fissate fino a tutto l'11.5.2020 – *fatte salve le eccezioni indicate all'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. n. 18/2020, ivi comprese le situazioni in cui il giudice titolare del procedimento ravvisi il "grave pregiudizio nel ritardo", come sopra individuato o esposto dalla parte interessata* – anche a data successiva al termine del 30.6.2020 di cui all'art. 83, comma 7, lett. g), del DL n. 18/2020, per esigenze di adeguata gestione dei ruoli e utilizzando le udienze che non siano già gravate da numerosi procedimenti e le udienze libere specificate nei provvedimenti organizzativi già adottati dallo scrivente;
- nei casi in cui l'efficacia del provvedimento sospensivo o inibitorio già adottato con decreto *inaudita altera parte* sia limitata ad una data precedente l'udienza di rinvio (ad esempio: "differisce l'esecuzione fino al..."), a prorogare il differimento ad una data successiva all'udienza di rinvio ovvero fino alla decisione adottata con ordinanza;
- a tenere le udienze dei procedimenti urgenti, come sopra individuati – occorrendo, previa dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a), ultimo periodo, del DL n. 18/2020 – di preferenza con le modalità previste dall'art. 7, lett. h), dell'art. 83 del DL n. 18/2020 ("*trattazione scritta*");
- nel caso di udienza con *trattazione scritta* ex lett. h):
 - a osservare le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 9.4.2020 (allegato 2 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.4.2020), in particolare, assegnando almeno sette giorni per il deposito delle note (e di ulteriori sette in caso di note sfalsate), fatte salve le situazioni di improrogabile urgenza;
 - a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice e delle note di parte;
 - a verificare la tempestiva comunicazione del decreto alle parti e l'eventuale mancato deposito delle note;
 - a utilizzare il modello di decreto condiviso;
- nel caso di udienza con *trattazione "da remoto"* ex lett. f):
 - a osservare le indicazioni operative del menzionato protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 9.4.2020, emettendo il decreto preferibilmente almeno dieci giorni prima dell'udienza, fatte salve le situazioni di improrogabile urgenza;
 - a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice;
 - a verificare la tempestiva comunicazione alle parti;
 - a utilizzare il modello di decreto condiviso;
- nel caso di *udienza tenuta in tribunale*, con la partecipazione fisica del giudice, dei difensori e di altri soggetti:
 - a seguire le prescrizioni contenute al par. I), lett. E), e al par. II) delle "*Linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile - 30 giugno 2020*" (allegato 1 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.4.2020);

- a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice e a verificare la sua comunicazione alle parti;
- a comunicare alla cancelleria, con almeno due giorni di anticipo, i procedimenti che saranno trattati, specificando il numero di ruolo.

RAPPRESENTA

ai Giudici, agli Avvocati e agli Ausiliari:

che i termini che il giudice ha fissato ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c. (per il compimento di attività dei consulenti tecnici d'ufficio e degli stimatori) e dell'art. 201, comma 1, c.p.c. (per la nomina del consulente tecnico di parte), sono "termini procedurali" secondo l'ampia accezione dell'art. 83, comma 2, del DL n. 18/2020, e pertanto per essi opera la sospensione dei termini fino all'11.5.2020, prevista dal medesimo articolo e dall'art. 36, comma 1, del DL n. 23/2020;

che la sospensione dei termini suddetti non è ostativa al compimento di attività nel corso del periodo di sospensione e che il loro compimento non determina la immediata decorrenza dell'eventuale termine successivo;

che tuttavia – con riferimento alle *attività che comportino movimento sul territorio e contatti con altre persone* – il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali: a) *non sono ostativi* all'eventuale svolgimento di attività da remoto, quando possibile (ad esempio, interlocuzione con pubblici uffici o tra ausiliario e giudice, difensori e consulenti di parte); b) in considerazione dell'esigenza di protezione generale che ne costituisce la ragione, *sono ostativi* allo svolgimento di attività che determinino movimento sul territorio o contatti con altre persone, dalle quali è preferibile astenersi, con l'eccezione di situazioni di oggettivo pericolo e al solo fine di scongiurarlo;

che, con riferimento all'ultima ipotesi, le attività del direttore dei lavori e delle imprese, incaricati ex art. 612 c.p.c., dovranno essere sospese, previa messa in sicurezza laddove sia necessario al fine di scongiurare pericoli per persone e cose.

INVITA

Avvocati, Consulenti tecnici e Ausiliari:

- a osservare la previsione del comma 11 dell'art. 83 del DL n. 18/2020, riguardante il deposito in forma esclusivamente telematica degli atti processuali, compresi quelli di cui all'art. 16-*bis*, comma 1-*bis*, del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 (atti introduttivi del giudizio) e l'assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 D.P.R. n. 115/2002, evitando in modo assoluto l'accesso alle cancellerie; il cancelliere provvederà all'iscrizione a ruolo soltanto in caso di istanza proveniente dall'ufficiale giudiziario (art. 159-*ter* disp. att. c.p.c.)

- a privilegiare, nelle comunicazioni con le cancellerie riferite a casi di oggettiva urgenza, la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale (nome.cognome@giustizia.it);

- a formulare eventuali istanze di interlocuzione con i giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti – ivi compresi quelli *di norma valutati nel corso del cd. turno quotidiano per gli affari urgenti* – e a inoltrarle solo mediante invio nel relativo fascicolo telematico;

- a non accedere all'ufficio, fino a tutto l'11.5.2020, per richiedere e ritirare copie esecutive di atti e certificati e svincolare somme depositate su libretti di deposito bancario, rappresentando che le richieste possono essere inoltrate:

a) per le copie in forma esecutiva, dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato all'indirizzo *copie.esecuzionimobiliari.tribunale.roma@giustizia.it*, allegando l'eventuale documentazione occorrente;

b) per i certificati, all'interno del fascicolo processuale telematico o all'indirizzo PEC *esecuzionivicili.tribunale.roma@giustiziacert.it*, allegando la documentazione occorrente;

e che, appena sarà possibile, la Cancelleria comunicherà agli interessati le modalità e il tempo del ritiro per e-mail o telefonicamente (si invita a consultare il sito internet del Tribunale, alla voce "come fare per", sottovoci "esecuzioni mobiliari" e "rilascio copie provvedimenti sezione esecuzioni mobiliari", per le istruzioni compatibili con l'attuale organizzazione dell'ufficio).

INVITA

Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Ausiliari e ogni altro utente a rispettare, con rigore, le note misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della Salute, che tra l'altro consigliano di evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, evitare strette di mano e abbracci, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce e si tossisce o altrimenti usare la piega del gomito.

DISPONE

che l'*Istituto Vendite Giudiziarie* sospenda fino all'11 maggio 2020 le operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati;

che l'*Istituto Vendite Giudiziarie* e *gli altri commissionari alla vendita* facciano applicazione della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020 anche con riferimento allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dal commissionario, dalle parti e dagli eventuali offerenti, aggiudicatari e titolari di diritti di prelazione.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, ai Magistrati della sezione, alla Cancelleria e all'Istituto Vendite Giudiziarie.

Si affigga all'entrata e nei corridoi della Sezione.

Roma, 21.4.2020

Il Presidente di Sezione
Federico Salvati